

## 5.2 Struttura della retribuzione - assegni fissi e continuativi

### Indice:

- a. Introduzione
- b. Indennità integrativa speciale
- c. Indennità vacanza contrattuale
- d. Normativa di riferimento

La retribuzione complessiva dei dipendenti della Pubblica Amministrazione è costituita da indennità di varia natura di cui talune concorrono con lo stipendio a formare il trattamento economico fondamentale, altre costituiscono il trattamento accessorio.

### ***a. Introduzione***

In dottrina, il diritto allo stipendio, è considerato, nell'ambito dei diritti patrimoniali, "una prestazione periodica in danaro", che gli enti pubblici corrispondono ai loro impiegati come corrispettivo principale del servizio da essi prestato.

Lo stipendio pur essendo fissato in una somma annua complessiva viene corrisposto in rate mensili posticipate in misura intera, ovvero in una misura parziale, a seconda della posizione in cui è collocato l'impiegato.

Del trattamento economico fondamentale, oltre allo stipendio, fanno parte anche l'indennità integrativa speciale, l'indennità di vacanza contrattuale, eventuali assegni personali pensionabili e non, l'assegno al nucleo familiare, [la tredicesima mensilità](#) ed eventuali altre indennità previste dai contratti collettivi nazionali di comparto.

La retribuzione fissa e continuativa è il corrispettivo di una effettiva e "costante prestazione di servizio"; questa viene determinata in relazione al comparto ed alla qualifica di appartenenza; all'anzianità maturata ed è anche in relazione ad eventuali periodi di **assenza** dal servizio, compresi gli **scioperi** e le **assenze brevi**, o riduzioni del servizio stesso per **part time**.

Il trattamento economico così definito viene gestito, per tutto il personale titolare di ruolo di partita di spesa fissa, tramite l'applicativo "Spt" (Service Personale Tesoro).

Esso è strutturato ed aggiornato in conformità di quanto disposto dai Contratti Collettivi Nazionali di ciascun Comparto e dagli eventuali e successivi rinnovi degli stessi.

Ogni singola voce di cui si compone, viene espressamente codificata, per eventuali differenti caratteristiche ai fini previdenziali ed erariali nonché differenti modalità di calcolo in relazione alla diversa imputazione sulla tredicesima mensilità.

### ***b. Indennità integrativa speciale***

L'Indennità integrativa speciale per il pubblico impiego fu introdotta a partire dall'1/7/1959 similmente a quanto avveniva per il settore privato con l'indennità di contingenza.

L'importo era in misura fissa uguale per tutti i lavoratori e veniva aggiornato periodicamente in base alla variazione dei dati sull'inflazione comunicati dall'Istat e rilevati su un insieme di beni di consumo: il cosiddetto "paniere"; l'aggiornamento venne fatto con cadenze diverse, per una serie di interventi legislativi in seguito ad accordi sindacali: annuale, semestrale, trimestrale, quadrimestrale. Sino al 1977 ne era esclusa [la tredicesima](#), nella quale venne inclusa a partire al 01/07/1977.

All'inizio rappresentava una voce non molto significativa della retribuzione, ma negli anni 70 col continuo e rapido crescere dell'inflazione gli adeguamenti dell'IIS hanno dato sempre più consistenza a questa voce tanto da creare degli squilibri sia nella retribuzione (appiattimento salariale) che nel calcolo delle pensioni.

Contro l'appiattimento salariale fu varato un provvedimento che dal 1/1/82 legava gli adeguamenti dell'IIS allo stipendio base iniziale di livello (senza tener conto della retribuzione di anzianità), differenziandola per qualifiche.

La prima svolta determinante avvenne però in occasione dell'accordo sindacale del '91 che ne bloccò l'importo (per cui non ha subito variazioni dal 01/11/91) sino al cosiddetto conglobamento di questa nello stipendio tabellare.

I primi CCNL che hanno previsto l'assorbimento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare sono quelli del personale dirigenziale dell'Area I ( Ministeri e aziende dello Stato del 5 aprile 2001, l'assorbimento decorre da 31 dicembre 1998) e Area V (della dirigenza scolastica del 1 marzo 2002, l'assorbimento decorre dal 31 dicembre 2001).

I CCNL del comparto Ministeri ( 12 giugno 2003), delle Agenzie fiscali ( 28 maggio 2004) e della Scuola ( 24 luglio 2003), hanno invece previsto il conglobamento dell'IIS nello stipendio tabellare dal 01.01.2003, precisando anche che tale conglobamento non modificava le modalità per la determinazione del calcolo del trattamento pensionistico; ciò, a conferma, tra l'altro, di quanto previsto dall'art. 2, comma 10 della Legge n. 335/95 in materia di maggiorazione del 18% della base pensionabile.

Per tale ragione, nell'ambito dell'applicativo "Spt" questa voce fissa della retribuzione la ritroviamo come un assegno distinto dallo stipendio, identificato con il codice fisso "750" seguito da un sottocodice che identifica sia il comparto che la qualifica di appartenenza.

Es. il codice **750/268 = Indennità Integrativa speciale conglobata KA07**(doc.scuola media inferiore)

L'indennità integrativa speciale quindi, pur essendo soggetta alle stesse [ritenute previdenziali](#) ed assistenziali dello stipendio non incide sul [conguaglio contributivo](#) di fine anno.

### ***c. Indennità di vacanza contrattuale***

L'Indennità di Vacanza Contrattuale, è una retribuzione provvisoria sulla busta paga che viene erogata dallo Stato nel periodo intercorrente tra la data di scadenza di un CCNL ed il suo rinnovo, da cui appunto vacanza contrattuale, cioè nel periodo in cui il Contratto Collettivo è scaduto ma non è ancora stato rinnovato.

Questo elemento provvisorio della retribuzione è stato previsto dal 'Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo' del 23 luglio 1993, al fine di tutelare i lavoratori nel caso di ritardi nella stipula dei rinnovi contrattuali.

Esso infatti recita : - " Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato, sarà corrisposto a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove succeda, un elemento provvisorio della retribuzione. L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto, l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori "-.

Negli anni passati, l'Indennità di Vacanza Contrattuale è stata attribuita per i comparti senza rinnovo contrattuale nel biennio 2006/2007 e nel biennio 2008/2009 .

Nel primo caso, è stata codificata in busta paga con il codice assegno "777-Ind. Vacanza contrattuale " (seguita da un sottocodice identificativo di comparto) ed è stata attribuita a decorrere rispettivamente dal primo aprile e dal primo luglio 2006; per il biennio invece 2008/2009 è stata codificata con il codice assegno "666- Ind. Vacanza contrattuale" (seguito sempre da un sottocodice identificativo di comparto) ed è stata invece attribuita a decorrere rispettivamente da primo aprile e primo luglio 2008.

Per la tornata contrattuale 2010-2012 la Legge Finanziaria per l'anno 2010, in attesa di definire il nuovo assetto contrattuale e i nuovi comparti di contrattazione, ha previsto il pagamento dell'indennità in parola per tutto il personale appartenente ai comparti in attesa del rinnovo contrattuale per il **biennio economico 2010-2012**.

In SPT da aprile 2010, è stato attribuito l'assegno codice **“888 - IND.VACANZA CONTRATTUALE”** e vari sottocodici in base al comparto o Area di contrattazione e alla qualifica di appartenenza: l'importo di tale assegno corrisponde, per i primi tre mesi, dal 1° aprile 2010 al 30 giugno 2010, al 30% del tasso di inflazione programmata per l'anno 2010 pari al 1,5% e, dal 1° luglio 2010, al 50% del suddetto tasso di inflazione programmata.

***d. Normativa di riferimento***

- ✓ art. 2, comma 10 della Legge n. 335/95
- ✓ CCNL di comparto
- ✓ la Legge Finanziaria per l'anno 2010